

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 505

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAFFAELLI, SULOTTO, ARZILLI, DI PUCCIO, TOGNONI, BORRACCINO, CAPONI, CESARONI, di MARINO, D'ALEMA, DAMICO, GIOVANNINI, GRAMEGNA, OLMINI, LAMA, LENTI, MARTELLI, NICCOLAI CESARINO, NOVELLA, PAJETTA GIULIANO, PELLIZZARI, ROSSINOVICH, SGARBI BOMPANI LUCIANA, SCUTARI, SCIPIONI, SPECCHIO, SPECIALE, VALORI, VESPIGNANI, AMASIO

Presentata l'11 ottobre 1968

Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mancata riforma per adeguare il nostro sistema tributario ai criteri di progressività e di giustizia voluti dall'articolo 53 della Costituzione ha prodotto conseguenze pesanti e insopportabili sui percettori dei minori redditi: operai, impiegati, artigiani, esercenti.

Su queste categorie grava il peso di un prelievo fiscale ingiusto, operato senza alcuna possibilità di temperamento che invece hanno a disposizione, a volte anche in troppo larga misura, i percettori dei redditi maggiori.

È noto che agli operai e agli impiegati il prelievo viene fatto per trattenuta sulle buste paga senza possibilità di contrattazione alcuna e per di più in via anticipata. È anche noto che la numerosa categoria di piccoli esercenti, di artigiani, di piccoli industriali non ha parimenti alcuna possibilità concreta di trattativa con l'apparato fiscale e deve soggiacere alle valutazioni e ai calcoli empirici degli uffici costando di più la via del conten-

zioso che quella dell'accettazione degli accertamenti.

Se si considera che la quota esente ai fini della imposta di ricchezza mobile fu fissata in lire 240.000 ad anno nel 1947 e fu aumentata a 300.000 lire per i redditi da lavoro dipendente, si ha conferma che la misura del prelievo tributario è ingiusta e insopportabile e deve essere urgentemente modificata non per costituire un privilegio ma semplicemente per rendere giustizia sia pure tardi.

Nel 1947 escludendo dalla tassazione 20.000 lire al mese (l'equivalente di 240.000 annue) del salario o dello stipendio si escludeva la maggior parte della massa salariale; oggi — a mutato valore della moneta — lo si colpisce, ingiustamente, quasi tutto. Anche quando il salario o lo stipendio non è sufficiente a soddisfare il minimo vitale a cui il lavoratore e la sua famiglia hanno diritto, il prelievo tributario è inesorabile e pesante e opera prima di ogni altra spesa. Si può dire che in molti casi prima viene l'imposta e poi il pane.

Il prelievo tributario erariale sui lavoratori dipendenti è oggi una assurda ma reale persecuzione su salari mediamente insufficienti al minimo vitale indispensabile alla famiglia del lavoratore (confrontare allegato n. 1) quando si consideri che su un salario di poco più di 100.000 lire al mese (ogni gratifica compresa) esso incide per 70.000 lire all'anno e obbliga quel lavoratore a lavorare 20 giorni per pagare le imposte (confrontare allegato n. 2)!

Nessun'altra categoria di cittadini è soggetta ad una pressione tributaria che comporti uguale sacrificio.

Si aggiunga il prelievo a mezzo delle imposte indirette e si ha il quadro di come i salari siano effettivamente taglieggiati da sproporzionata quanto ingiusta tassazione (confrontare allegato n. 3).

Del resto secondo un calcolo che si può solo costruire, non pubblicando gli uffici pubblici dati analitici sufficienti, il carico delle imposte di ricchezza mobile e complementare, è prevalentemente sopportato dai lavoratori dipendenti e dai ceti medi produttori.

Il calcolo che si può fare è questo.

Nel 1965 il reddito da lavoro dipendente è stato 16.565 miliardi di lire su 12.300.000 lavoratori dipendenti. La media mensile per 13 mensilità è stata di 103.000 lire con punte minime di 36.000 lire. È verosimile che una somma pari al 60-70 per cento del salario medio di un mese sia prelevato con le trattenute per imposte di ricchezza mobile sulle buste paga e complementare.

Senza considerare addizionali, aggi e la imposta di famiglia.

I lavoratori dipendenti nel 1965 hanno versato perciò non meno di 700-800 miliardi di lire per le imposte predette e poiché nel 1965 figurano fra le entrate dello Stato (previsioni):

per imposta di ricchezza mobile	miliardi	865
per imposta complementare	"	150
per imposta di ricchezza mobile trattenuta a dipendenti dello Stato	"	70
in totale	miliardi	<u>1.085</u>

e per le imposte sulle società e obbligazioni miliardi 155, risulta che sul totale del gettito da ricchezza mobile e complementare di 1.085 miliardi, 700-800 miliardi - quasi tutto! - è dato dai lavoratori dipendenti.

Il prodotto netto interno depurato degli oneri sociali, nel 1965 è stato 23.280 miliardi di lire. Di essi 16.565 sono salari e stipendi pari al 60 per cento, ma hanno scontato il 60-70 per cento delle imposte di ricchezza mobile e complementare e ancor di più di imposte indirette! Il rimanente 40 per cento del prodotto nazionale nell'anno considerato - il 1965 - è 6.715 miliardi. È il reddito derivante da capitale, da rendite, da speculazione, ma nel quale è compreso anche quello dei ceti medi produttivi, i quali si stima che abbiano pagato 130-150 miliardi di imposte (di ricchezza mobile e complementare). Così si ha che i lavoratori e i ceti medi produttivi pagano quasi il totale delle due imposte. Gli altri - i possessori dei più grossi redditi - pagano le briciole rimanenti.

Ciò avviene per la pervicace tendenza dei grandi contribuenti ad evadere con ogni mezzo l'obbligo tributario, ma anche perché l'amministrazione finanziaria è oberata da milioni di pratiche e di adempimenti dei contribuenti minori che sono scarsamente produttive per lo Stato ma pesanti e vessatorie per i lavoratori.

Per tali considerazioni riteniamo necessario presentare questa proposta di legge facendo notare che non si tratta di problema che solleviamo, sia pure doverosamente, per la prima volta, ma che riprendiamo da precedenti proposte della III e della IV legislatura, confidando che data l'urgente necessità di apportare indispensabili modifiche alla materia, la nostra proposta trovi il consenso del Parlamento.

Oltre a riferirci ai lavoratori dipendenti e autonomi, abbiamo voluto estendere l'aumento della quota esente anche alle cooperative di lavoratori rette con i principi della mutualità secondo la disciplina del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, per loro carattere di associazioni economiche di lavoratori che non perseguono fini di lucro, pur essendo convinti che a questa categoria di imprese dovrà essere riservato quel più favorevole trattamento tributario in armonia con l'articolo 45 della Costituzione che « riconosce la funzione sociale della cooperazione » e ne promuove l'incremento.

Ci si potrebbe obiettare che il Governo attuale nei suoi impegni programmatici ha iscritto anche quello di presentare un disegno di legge per la riforma tributaria generale e che perciò i problemi qui proposti troveranno soluzione in quella sede, ma i presentatori

ritengono che la loro iniziativa non contrasti con una riforma generale tributaria, anzi, ne anticipa un punto essenziale e favorisce la sua attuazione ove — com'è auspicabile — si possa iniziare subito il dibattito su questa parte d'altronde qualificante di una riforma che voglia fare opera di giustizia e che voglia essere conforme al dettato costituzionale. E siccome ogni riforma non può farsi senza il necessario consenso dell'opinione pubblica, vogliamo ricordare che a sostegno di una modifica nel senso da noi indicato c'è nella classe operaia, nei ceti medi, nell'opinione pubblica una vivace azione che trova concordi tutti i sindacati dei lavoratori, tutte le associazioni dei ceti medi produttivi, i grandi partiti popolari di massa, economisti, per cui il paese dà una indicazione che nello spirito dell'aderenza delle istituzioni parlamentari alle esigenze e alle attese popolari è utile tradurre in misure concrete.

Vogliamo infine far presente che un'altra ragione non trascurabile a favore della necessità di approvare la nostra proposta è quella di provocare un aumento sensibile e perma-

nente della domanda interna indispensabile, specialmente in Italia, ad assicurare un processo di sviluppo economico duraturo.

La presente proposta di legge non crea problemi di copertura perché è opinione comune, di autorevoli studiosi e anche di tecnici dell'amministrazione che gli uffici tributari, liberati da milioni di adempimenti necessari ove la quota esente sia lasciata alla anacronistica e ingiusta misura delle attuali 240.000 lire annue, e 300.000 lire per i soli redditi da lavoro dipendente, acquisterebbero la capacità di dedicarsi al reperimento di tutti quei redditi maggiori che oggi sfuggono parzialmente o totalmente a una giusta tassazione anche per mancanza di tempo e di mezzi da parte dell'amministrazione finanziaria.

Onorevoli colleghi, i proponenti confidano nel consenso di tutti voi su questa proposta di legge che ritengono giusta anche se non perfetta e sono pronti ad ogni intesa, a esaminare ogni suggerimento o proposta al fine di realizzare una maggioranza capace di tradurla al più presto in legge operante.

ALLEGATO N. 1

Retribuzione media lorda annua e mensile al netto dei contributi sociali, nel 1965.

		Anno (lire)	Mese (lire)
Agricoltura	Operai	442.000	36.000
	Dirigenti e impiegati . . .	726.000	60.000
Industria	Operai	758.000	63.000
	Impiegati e dirigenti . . .	1.446.000	120.000
Attività terziarie	Operai	1.063.000	88.000
	Impiegati e dirigenti . . .	1.876.000	156.000
In totale	Operai	783.000	65.000
	Impiegati e dirigenti . . .	1.767.000	147.000

Fonte: M. MAZZARINO in « Critica Marxista » anno 6, n. 1 - Gennaio-Febbraio 1968.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO N. 2

Alcuni esempi di prelievo fiscale attraverso le ritenute sulle buste paga e comunque gravante su salari, stipendi, compensi e premi, percepiti nel 1966.

QUALIFICA DEL LAVORATORE	Carico di famiglia	Imposte pagate per trattenute sulla busta paga: ricchezza mobile 4,40 % oltre lire 20.000 al mese, 9,20 % oltre 60.000 al mese e imposta complementare oltre lire 80.000 al mese (lire per anno)	Imposta di famiglia di famiglia (lire per anno)	Complementare pagata all'ufficio imposte dirette (lire per anno)	Totale imposte (lire per anno)	Salario o stipendio lordo per 13 mensilità (lire)	Giornate di paga occorrenti per pagare le imposte (numero)
1) autista di azienda municipalizzata di trasporto	2	180.890	—	38.880	219.770	188.020	35
2) dirigente al movimento di azienda municipalizzata di trasporto	2	217.225	2.700	38.760	258.685	213.088	36
3) applicato di un comune di 10.000 abitanti	3	59.645	2.560	11.030	73.235	109.900	20
4) manovale di un comune di 23.000 abitanti	—	43.715	1.709	—	45.424	106.035	13
5) applicato principale di un comune di 23.000 abitanti	3	155.180	8.573	18.706	182.459	201.136	28
6) operaio vetraio comune	4	16.090	—	—	16.090	50.189	10
7) operaio vetraio con qualifica «apri-tore 1°» piazza assortimento	3	49.356	1.388	—	50.894	97.330	15
8) vice segretario di un comune di 23.000 abitanti	4	284.657	27.081	24.236	335.974	301.819	34

ALLEGATO N. 3

Esempi di prelievo fiscale a mezzo delle imposte dirette e indirette su 3 casi considerati nell'allegato n. 2.

	Operaio vetraio comune (esempio 6)	Operaio vetraio qualificato (esempio 7)	Applicato di un comune di 10 000 abitanti (esempio 3)
Salario lordo dell'anno 1966 . . .	652.000	1.265.290	1.428.700
Prelievo imposte dirette per tratte- nuta sulla busta paga	16.090	50.894	73.235
Gli restano	635.910	1.214.396	1.355.465
Il 55 % le spese per alimentazio- ne; imposte indirette 22 %, su tale quota	(a) 77.000	(a) 146.941	(b) 149.401
Il 45 % le spese per spese extrali- mentari; imposte indirette 16,6 % su tale quota	(a) 47.000	(a) 90.881	(b) 112.503
Gli restano	511.910	976.574	1.093.561

Note: La spesa media per consumi alimentari è stata calcolata nella relazione generale sulla situazione economica del paese nel 42 %, (anno 1966):
a) in questi due casi di salari abbiamo calcolato — certamente per difetto — che la spesa alimentare incida per il 55 % e quella extralimentare per il 45 %;
b) in questo caso abbiamo calcolato — sempre per difetto — che le due voci siano del 50 %.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dai redditi netti di lavoro classificati per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile nelle categorie *C/2* e dai redditi delle persone fisiche classificati nelle categorie *C/1* e *B* è detratta una quota di lire 1.200.000 raggugliata ad anno, qualora il reddito non sia superiore a lire 5 milioni annui.

ART. 2.

Il limite di lire 2.000 di cui al secondo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è elevato a lire 20.000.

ART. 3.

Le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile per i redditi di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

4 per cento per le quote di reddito al netto della quota esente fino a lire 2.000.000 raggugliate ad anno;

8 per cento per le quote di reddito tassabile eccedente le lire 2.000.000 raggugliate ad anno.

ART. 4.

La tredicesima e le ulteriori mensilità, la gratifica natalizia e ogni altra gratifica *una tantum* percepite dai lavoratori dipendenti, non sono tassabili agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile e non debbono essere denunciate ai fini dell'imposta complementare.

ART. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano anche alle cooperative rette e disciplinate dai principi di mutualità senza fini di speculazione privata e iscritte nei registri prefettizi secondo la disciplina del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 6.

Ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo sui redditi

definiti nell'articolo 1, si applicano le seguenti detrazioni:

1) spese di malattia e degenza effettivamente sostenute e non rimborsate dagli enti previdenziali;

2) spese funebri debitamente documentate;

3) spese di trasporto sostenute da lavoratori nella misura massima:

a) di lire 100.000 annuali per coloro che abitano nel comune sede del luogo di lavoro;

b) di lire 200.000 annuali per coloro che abitano fuori del comune sede del luogo di lavoro.

Dette detrazioni si applicano anche ai redditi del lavoro dipendente del coniuge o di altro familiare denunciati dal capofamiglia.

4) per spese di aggiornamento tecnico nella misura massima del 20 per cento annuo.

Detta detrazione si applica anche ai redditi del lavoro del coniuge o di altro familiare denunciati dal capofamiglia.

5) per spese relative all'imposta di successione relativamente alla casa di abitazione purché di caratteristiche economiche e popolari;

6) per tasse scolastiche, acquisto libri e spese di mantenimento agli studi di familiari a carico nella misura massima di lire 10.000 al mese per ciascun familiare studente e per il periodo documentato di frequenza agli studi.

ART. 7.

Ai fini dell'imposta complementare, al reddito complessivo netto, come calcolato ai sensi degli articoli precedenti si applicano le seguenti detrazioni in aggiunta alla quota esente determinata in lire 1.200.000:

di lire 100.000 per ogni familiare a carico elevata a lire 200.000 quando il familiare a carico sia: coniuge, figlio studente fino al 26° anno di età, persona in età di lavoro ma inabile al lavoro o disoccupato involontario o persona senza pensione o con pensione o reddito inferiore a lire 480.000 annue.

ART. 8.

Le quote esenti sia per l'imposta di R.M. di cui all'articolo 1 sia per l'imposta complementare nonché le detrazioni previste nell'articolo 6, n. 3 e 6 e nell'articolo 7 vengono modificati, ogni biennio successivo al-

l'anno di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, qualora l'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT aumenti in ragione non inferiore al 2 per cento annuo.

ART. 9.

L'amministrazione finanziaria provvede anche d'ufficio ad effettuare rimborsi e conguagli delle maggiori imposte eventualmente pagate dal contribuente, in dipendenza di errori materiali compiuti dagli uffici, anche in assenza di ricorso di parte e senza limiti temporali.

ART. 10.

A modifica dell'articolo 243 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in caso di omessa dichiarazione si applica l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 oltre alla soprattassa nella misura di due volte l'imposta evasa, salvo i casi previsti dal successivo articolo 248.

ART. 11.

Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge